



COPIA

COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Verbale n. 39 del 30/12/2024

Oggetto: Verifica eccedenze di personale anno 2025 ai sensi art. 33 D.lgs. 165/2001

L'anno duemilaventiquattro e questo dì trenta del mese di dicembre alle ore 16.00 nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunitaria, il Commissario Straordinario Liquidatore Giovanni Giuliani, nominato con decreto della Regione Lazio n. T00001 del 07.01.2020 e con nomina definitiva dal 20.01.2020, con i poteri della GIUNTA COMUNITARIA ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il sottoscritto Dott. Francesco Pesci Segretario incaricato della redazione del verbale.

Il Commissario straordinario
F.to Giuliani Giovanni

il Segretario
F.to Dott. Francesco Pesci

.....
Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario
Dott. Francesco Pesci

Certificato di pubblicazione
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comunità Montana dal 06/08/2025 per 15 giorni consecutivi.
(Art.124 comma 1 T.U.2000)

Il Segretario
F.to Dott. Francesco Pesci

.....
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

☐ Decorsi 15 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo

☐ Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4 D.Lgs. 267/00^);

Il Segretario
F.to Dott.ssa Simona Magalotti

.....
☐ PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL D.Lgs18/08/2000

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnico contabile, nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000

Il Responsabile del servizio finanziario

.....
Parere di regolarità tecnica

.....

LA GIUNTA COMUNITARIA

Premesso che l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 impone a tutte le pubbliche amministrazioni di effettuare la ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o comunque delle eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;

Considerato che, ai sensi della sopra richiamata disposizione, le pubbliche amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

Rilevato inoltre che la mancata attivazione delle procedure di ricognizione, da parte del responsabile del servizio personale, è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare;

Preso atto che l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 detta le procedure per il collocamento in esubero del personale eccedente o in soprannumero ai fini della ricollocazione presso altre amministrazioni ovvero, in caso negativo, ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro;

Rilevato che la condizione di soprannumero si desume dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;

Preso atto che:

- secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;
- la condizione di "eccedenza" si rileva dall'impossibilità per l'Ente di rispettare i vincoli dettati dalle norme per il tetto di spesa del personale (stabilito per gli enti soggetti al patto di stabilità dall'art. 1 comma 557 della L. 296/2006 e ss.mm. ii. che sostanzialmente impone a tali enti un contenimento della spesa di personale rispetto al valore medio del triennio 2011/2013);

Dato atto altresì che, alla data del presente provvedimento, l'Ente non dispone di personale dipendente di ruolo, ma si avvale delle seguenti unità:

- n. 1 unità di personale reclutata ex art. 110 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per l'espletamento delle funzioni tecniche;
- n. 2 unità di personale in scavalco d'eccedenza ex art. 1 comma 557 legge 311/2004 per le funzioni amministrative e contabili;
- n. 1 unità di personale distaccato per le funzioni amministrative e di segreteria.

Ritenuto pertanto che, a seguito degli interventi sugli assetti organizzativi attuati e previsti, finalizzati ad assicurare un'adeguata flessibilità dei servizi erogati in relazione alle esigenze

amministrative e dei bisogni dei cittadini utenti, non si rilevano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale anche in relazione alle esigenze funzionali dell'ente;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

CON VOTO UNANIME

DELIBERA

1. Di prendere atto che dall'espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale e pertanto la Comunità Montana Alta Tuscia Laziale non deve avviare procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;
2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, voto espresso per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U. 267/2000.